

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 DICEMBRE 2012

(proposta dalla G.C. 7 dicembre 2012)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GRIMALDI Marco	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	LEVI Marta	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	LEVI-MONTALCINI Piera	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LIARDO Enzo	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LO RUSSO Stefano	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MANGONE Domenico	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	VENTURA Giovanni
CURTO Michele	MORETTI Gabriele	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano - PASSONI Gianguido - TISI Elide.

Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: COPPOLA Michele - GRECO LUCCHINA Paolo - MUSY Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: OSPEDALINO KOELLIKER. SALDO ANTICIPATO DEL CORRISPETTIVO PROPRIETÀ SUPERFICIARIA, VENDITA SEDIME: CONTRATTO PRELIMINARE. PAGAMENTO INDENNITÀ. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Passoni.

Con atto notaio Olivero del 27 aprile 1990, rep. 58098/20798 la Città concesse alla Pro Infantia S.p.A., per la durata di anni 19 (a far tempo dal 1 settembre 1989) l'utilizzo dell'area di mq. 4.890 posta tra i corsi Unione Sovietica e Galileo Ferraris; tale concessione si configurava come l'ultimo di una serie di rinnovi concessori originati da un primo contratto risalente al 3 febbraio 1926, in forza dei quali il commendator Koelliker prima, e la società poi, realizzarono su detta area l'esistente struttura ospedaliera.

In detto contratto di concessione, al pari dei precedenti, era stata inserita una clausola che sanciva la facoltà per la Città di "...revocare la concessione in qualsiasi momento, con il preavviso di anni uno, qualora la Civica Amministrazione, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari che fanno capo all'unità sanitaria locale competente per territorio, ravvisasse l'opportunità dell'inserimento dell'Ospedale Koelliker nel complesso delle strutture articolari dei predetti servizi sanitari". In tal caso, così come alla scadenza della concessione, sarebbe stata definita un'indennità "a mezzo di perizia da effettuarsi da tre periti, nominati uno dal Comune, uno dalla Società Pro Infantia ed il terzo dai predetti o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Torino".

In prossimità della scadenza di detta concessione prevista per il 31 agosto 2008, le Parti hanno avviato trattative volte ad una migliore definizione giuridica dei rapporti contrattuali - che, come si è detto, ormai si protraevano dagli anni '20 del '900 - ed alla risoluzione della problematica concernente la quantificazione ed il pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 4 del summenzionato atto notaio Olivero del 27 aprile 1990, presupposto per addivenire all'acquisto da parte della Civica Amministrazione della titolarità formale dei fabbricati ospedalieri (per accessione) realizzati sull'area oggetto di concessione.

Dette trattative, che hanno seriamente rischiato di sfociare in un contenzioso giudiziario - evitato solo grazie al fatto che le contrapposte necessità, per la Pro Infantia di ottenere un idoneo titolo giuridico per l'utilizzo dell'area e per la Città di ricavare dai propri beni degli introiti commisurati al valore degli stessi senza tuttavia esporsi ad un'azione di indebito arricchimento - hanno indotto le Parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda.

La Pro Infantia si è, infatti, dichiarata disponibile a riconoscere la proprietà dei fabbricati realizzati sul terreno di titolarità della Città in capo all'Amministrazione, a prescindere dal pagamento immediato della suddetta indennità, demandando la determinazione e la corresponsione di tale indennità a data successiva.

Dal canto suo la Città, al fine dell'attribuzione di un idoneo titolo giuridico alla società Pro Infantia per l'utilizzo del compendio immobiliare ed altresì per ricondurre i rapporti negoziali ad una delle fattispecie contrattuali tipizzate, ha proposto alla suddetta società di addivenire alla costituzione della proprietà superficiaria del fabbricato ospedaliero, ai sensi dell'articolo 952, comma 2 Codice Civile, per una durata poi concordata in 50 anni in luogo della corresponsione

del canone di concessione da sempre puramente simbolico versato all'Amministrazione Comunale (quantificato inizialmente in Lire 100 e in ultimo ammontante ad Euro 500 annue).

Le Parti, atteso che non si sarebbe potuto giungere alla immediata formalizzazione della costituzione della proprietà superficiaria sullo stabile in questione (individuato al Catasto Fabbricati della Città al Foglio 1399, particella 289, sub 106), in quanto i primi nuclei del medesimo dovevano intendersi soggetti al procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004, s.m.i. (risalendo a data anteriore al settantennio) si sono accordate al fine della sottoscrizione dei seguenti tre negozi giuridici:

- ricognizione della proprietà in capo alla Città del fabbricato ospedaliero realizzato sull'area di titolarità comunale;
- contratto preliminare di costituzione della proprietà superficiaria sospensivamente condizionato all'ottenimento, entro il 30 dicembre 2012, dell'autorizzazione alla costituzione del diritto reale stesso, rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, nell'ipotesi in cui le verifiche condotte ai sensi della normativa precitata avessero dato esito positivo e fosse stato pertanto emesso il provvedimento di vincolo; il corrispettivo è stato determinato, previa stima del settore Valutazioni della Città, in Euro 7 milioni;
- atto transattivo che obbligava la Pro Infantia a chiedere, al quinto anno dalla stipulazione del contratto preliminare di costituzione della proprietà superficiaria, la cessione del sedime di insidenza del fabbricato ospedaliero, con facoltà della Città di vendere il medesimo ovvero di rinunciare pagando al contempo l'indennità secondo l'ammontare risultante dai criteri stabiliti nel contratto.

L'importo di Euro 7.000.000,00 è stato accettato dalla società Pro Infantia, la quale, attesa l'entità del medesimo, ha richiesto di essere ammessa al beneficio della rateizzazione del pagamento.

Alla luce di quanto sopra, con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2011 (mecc. 2011 08052/131), dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate l'acquisizione della proprietà del complesso immobiliare realizzato sull'area di titolarità della Città ubicata all'intersezione tra il corso Unione Sovietica, la via Contratti ed il corso Galileo Ferraris e la successiva costituzione della proprietà superficiaria su detto immobile in favore della società Pro Infantia S.p.A. per anni 50, verso il corrispettivo di Euro 7.000.000,00, previa stipulazione di apposito contratto preliminare, come meglio precisato nel dispositivo della suddetta deliberazione consiliare e dello schema di contratto allegato sotto la lettera "A" al medesimo.

Tale deliberazione ha previsto che il pagamento del corrispettivo di Euro 7.000.000,00 venisse effettuato dalla Pro Infantia S.p.A. con le seguenti modalità:

- 1) quanto alla somma di Euro 3.000.000,00, all'atto della stipulazione del contratto preliminare di costituzione della proprietà superficiaria (acconto da imputarsi in conto prezzo al momento della stipulazione dell'atto definitivo);

- 2) quanto alla somma di Euro 1.000.000,00, contestualmente alla stipulazione del relativo atto definitivo di trasferimento della proprietà superficiaria;
- 3) quanto alla somma di Euro 3.000.000,00, in n. 3 rate annuali dell'ammontare di Euro 1.000.000,00 ciascuna, la prima delle quali da corrispondere entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto definitivo e le successive rispettivamente entro 24 e 36 mesi da detta stipulazione.

Pertanto, con determinazione cron. n. 621 del 28 dicembre 2011 (mecc. 2011 37300/131) si è provveduto ad accertare l'entrata di Euro 7 milioni fuori campo IVA sul Bilancio 2011.

Per quanto attiene alla quantificazione dell'indennità da corrispondersi dalla Città ai sensi dell'articolo 4 del summenzionato atto a rogito notaio Olivero del 27 aprile 1990, la medesima è stata messa in relazione alla richiesta, formulata dalla Pro Infantia, di vedersi riconosciuta la possibilità di acquistare l'area di insistenza del fabbricato ospedaliero al quinto anno dalla stipulazione del contratto definitivo.

A tutela dell'interesse pubblico di cui l'Amministrazione è portatrice, sono peraltro stati fissati alcuni limiti alla quantificazione di detta indennità, prevedendo che la stessa non possa comunque eccedere il corrispettivo dovuto alla Città in caso di vendita del sedime. La clausola formulata ha previsto che la Pro Infantia abbia l'obbligo di richiedere, decorsi 4 anni dalla costituzione della proprietà superficiaria, l'acquisto del sedime di insistenza del fabbricato ospedaliero, così riscattando la piena proprietà del compendio immobiliare ivi insistente, secondo le modalità riportate agli articoli 11 e 12 del summenzionato schema di contratto preliminare (costituente allegato "A" alla deliberazione consiliare citata), richiesta che la Città si è riservata di accettare.

Nel caso in cui la Città ritenesse di non accettare la richiesta della "Pro Infantia" S.p.A. e di non consentirle il consolidamento della proprietà piena, sarà tenuta a corrispondere al quinto anno dal preliminare l'indennità, da quantificarsi secondo i parametri meglio indicati nello schema di contratto preliminare più volte citato e stimabile, ad oggi, nella misura di circa Euro 3.999.890,00. Stabilisce infatti l'articolo 12 del preliminare che, nel caso in cui la Città decidesse di non alienare il terreno, l'ammontare dell'indennità dovuta va così calcolata: "...costo di realizzazione degli edifici (materiali e manodopera) siccome risultante dal bilancio depositato al 31 dicembre 2008 dalla Pro Infantia S.p.A. (pari ad Euro 7.327.688,61) aggiornato sulla base del 100% dell'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi alla data di richiesta di esercizio del diritto da parte della Pro Infantia S.p.A. e successivamente diminuito del 25% in ragione della vetustà di talune parti degli edifici ...Da tale importo dovrà ulteriormente essere dedotta una somma corrispondente all'indennità di occupazione per il periodo intercorrente tra la cessazione della previgente concessione (31.08.2008) e la data di stipulazione della presente convenzione in ragione di Euro 500.000 annui...oltre al 100% degli aggiornamenti Istat intervenuti durante il periodo di godimento...Inoltre dall'importo come sopra determinato dovrà essere dedotta una somma pari agli interessi legali maturati sulle rate di corrispettivo della proprietà superficiaria a far data dalla stipula del relativo contratto definitivo e sino all'integrale

pagamento dell'ultima rata di prezzo".

Viceversa, qualora l'Amministrazione decidesse, nel 2016, di alienare il sedime di insistenza del fabbricato ospedaliero, incasserebbe dalla Pro Infanzia l'importo oggi stimabile nella misura di Euro 3.191.941,17 a titolo di corrispettivo per il sedime, essendo nel contempo tenuta a pagare, a titolo di indennità, un importo di pari valore.

In data 29 dicembre 2011 è stato quindi stipulato, a rogito Ganelli rep. 23895/15774, il contratto preliminare di alienazione della proprietà superficiaria di durata cinquantennale con decorrenza dalla stipulazione del contratto definitivo.

Poiché in data 21 febbraio 2012, con nota prot. 1914/12, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte comunicava che l'immobile non riveste l'interesse culturale di cui agli articoli 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04246/131) veniva autorizzata la stipulazione del contratto definitivo.

Conseguentemente, in data 9 agosto 2012 veniva sottoscritto, tra la Città e la società Pro Infanzia S.p.A., l'atto costitutivo della proprietà superficiaria cinquantennale sul fabbricato con versamento contestuale della rata pattuita, pari ad 1 milione di Euro (rogito notaio Ganelli, rep. 25673/16886).

Recentemente, con nota in data 5 dicembre 2012 la Pro Infanzia S.p.A. ha richiesto alla Città la disponibilità ad anticipare al 2012 la decisione di optare per la cessione del sedime ed il contestuale pagamento dell'indennità. Ha altresì specificato la propria disponibilità ad anticipare il pagamento delle rate residue per un importo totale pari a 3 milioni di Euro, senza richiedere alcuna detrazione in relazione all'anticipato pagamento ma chiedendo lo svincolo delle garanzie fideiussorie a suo tempo fornite in sede contrattuale.

La Civica Amministrazione incasserebbe così, in unica soluzione, 3.000.000 di Euro (in luogo dei tre pagamenti a 12, 24 e 36 mesi come meglio illustrato dianzi).

Con l'alienazione del sedime la Città non sarà tenuta al pagamento della maggior somma di indennità data dal differenziale tra il valore della stessa dovuta in caso di mancata alienazione ed il suo valore conseguente alla decisione di vendere il sedime. Dispone infatti l'articolo 12 del citato contratto preliminare che: "...nell'ipotesi in cui abbia luogo la cessione il valore dell'indennità ...indipendentemente dai valori dianzi concordati, non potrà essere superiore al corrispettivo dovuto alla Città per la cessione del sedime del terreno ed il riscatto della piena proprietà. Il prezzo di vendita del sedime e il riscatto della piena proprietà dovuto dalla Pro Infanzia sarà pari al 40% del costo di realizzazione degli edifici (materiali e manodopera) quale risultante dal bilancio depositato al 31 dicembre 2008 dalla Pro Infanzia S.p.A. (pari ad Euro 7.327.688,61) aggiornato sulla base del 100% dell'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi alla data di richiesta di esercizio del diritto da parte della Pro Infanzia S.p.A." Secondo l'ultimo indice Istat pubblicato (mese di ottobre 2012) l'importo sia dell'indennità che del corrispettivo per la vendita del terreno ammonta dunque ad Euro 3.191.941,17.

Benché il valore del sedime si compensi con il valore dell'indennità dovuta, la Città dovrà comunque versare all'erario statale una somma ammontante a circa 670.307,65 Euro a titolo di IVA calcolata sull'ammontare dell'indennità sopra indicato. Il saldo di cassa - calcolato alla data odierna - sarà quindi pari a circa 2.329.692,35 Euro. Va sottolineato come, in ogni caso, alla scadenza fissata nel 2016, la Città avrebbe dovuto corrispondere allo Stato l'IVA sull'indennità dovuta.

Poiché la Città stessa, anche al fine di reperire le risorse indispensabili alle proprie attività, ha avviato da tempo una politica di dismissioni immobiliari, allo stato attuale della finanza pubblica italiana e cittadina si ritiene opportuno accettare la disponibilità della Pro Infanzia S.p.A., rinunciando sin da ora alla proprietà del sedime in questione, sia perché la gestione di un ospedale risulterebbe con tutta evidenza estranea alle funzioni proprie di una Amministrazione Comunale, ma ancor più perché l'area e l'immobile sovrastante sono strettamente e funzionalmente connessi alla parte di ospedale già di piena proprietà della Pro Infanzia S.p.A..

D'altro canto, la Pro Infanzia S.p.A. ha formulato la propria istanza con anticipazione temporale rispetto a quanto pattuito, per ragioni analoghe e al tempo stesso opposte rispetto a quelle della Città: la crisi economica che involge anche il comparto dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera induce a temere un'evoluzione normativa sempre meno orientata al convenzionamento di strutture ospedaliere private; questo è uno dei principali argomenti che ha indotto la società a preferire di effettuare l'investimento in un momento in cui il proprio bilancio è in grado di farvi fronte.

Tuttavia, la necessità di effettuare il pagamento dell'IVA sull'ammontare dell'indennità - secondo l'aliquota di legge - induce a preferire la stipulazione di un contratto preliminare per l'alienazione del sedime, con obbligo di addivenire alla formalizzazione dell'atto definitivo di vendita entro sessanta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio 2013. In tal modo la somma dovuta a titolo di Iva, il cui presupposto d'imposta si verificherà con la stipulazione del contratto definitivo ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 633/1972, troverà copertura su appositi capitoli del prossimo bilancio.

Con il presente provvedimento, l'Amministrazione si impegna pertanto ad inserire nel bilancio di previsione 2013 lo stanziamento di spesa sia per la somma di Euro 3.191.941,17 dovuta a titolo di indennità, sia per la somma di Euro 670.307,65 dovuta a titolo di IVA sull'indennità. Si precisa che quest'ultimo importo è stimato alla data odierna, ma è suscettibile di incremento in funzione dell'eventuale maggiorazione della relativa aliquota. Si è convenuto con la società di non apportare modificazioni sia all'indennità che, correlativamente, al corrispettivo per la vendita del terreno a seguito delle ulteriori variazioni dell'indice Istat. Pertanto, sia il corrispettivo che l'indennità si intendono cristallizzati alla data di presentazione in Giunta del presente provvedimento che fa riferimento all'ultimo indice Istat pubblicato (mese di ottobre 2012).

Con l'accettazione della proposta si chiude, anticipatamente rispetto al 2016, quanto ancora contrattualmente in sospeso, e precisamente:

- la società Pro Infanzia S.p.A. riconoscerà alla Città il corrispettivo pari ad Euro 3.191.941,17 per il sedime su cui è stato edificato, nel corso dei passati decenni, a cura e spese del commendatore Koelliker e successivamente della Pro Infanzia S.p.A., l'Ospedalino Koelliker in sede di stipulazione del contratto definitivo di vendita del sedime medesimo;
- la Città riconoscerà alla Pro Infanzia S.p.A., quale indennità prevista nel contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2011 sopra richiamato, un importo pari al valore del sedime, ossia Euro 3.191.941,17, sempre in sede di stipulazione del contratto definitivo;
- la Pro Infanzia S.p.A. versa anticipatamente alla Città - in sede di contratto preliminare - le rate residue per la cessione della proprietà superficiaria cinquantennale, di cui al contratto del 29 dicembre 2011, per un importo totale pari ad Euro 3.000.000,00 rinunciando, al rimborso degli interessi che detta somma frutterebbe mantenendone in capo a sé la liquidità. Si intende che, contestualmente al versamento dell'importo predetto, verrà svincolata la fideiussione bancaria n. 460011461579 emessa da Unicredit S.p.A. in data 9 agosto 2012 a garanzia del pagamento delle rate residue.

La proprietà superficiaria cinquantennale, sottoscritta in via definitiva nell'agosto di quest'anno, si estinguerà per confusione al momento del rogito dell'atto definitivo, consolidandosi così la proprietà piena in capo alla società.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

- 1) di approvare la vendita alla Pro Infanzia S.p.A. del sedime su cui insiste parte dell'Ospedalino Koelliker e, per la precisione, l'area ubicata all'intersezione tra il corso Unione Sovietica, la via Contratti ed il corso Galileo Ferraris meglio descritta al Catasto Terreni della Città al Foglio 1399, particella 289 e quale rappresentata nell'estratto di mappa costituente allegato 1 al presente provvedimento (all. 1 - n.) verso il corrispettivo,

- fuori campo IVA, di Euro 3.191.941,17, importo che tiene conto della rivalutazione Istat secondo l'ultimo indice disponibile del mese di ottobre 2012 contrattualmente pattuita;
- 2) di approvare che la vendita del sedime venga effettuata mediante la stipulazione di un contratto preliminare da formalizzarsi entro il corrente anno, contestualmente al quale la società corrisponderà alla Città il saldo dovuto per l'alienazione della proprietà superficiale cinquantennale, pari ad Euro 3.000.000,00 fuori campo IVA con autorizzazione allo svincolo della fideiussione bancaria n. 460011461579 emessa da Unicredit S.p.A. in data 9 agosto 2012 a garanzia del pagamento delle rate residue.
 - 3) di approvare che il contratto definitivo di vendita del terreno venga effettuato entro sessanta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio 2013;
 - 4) di dare atto che, a seguito di detta alienazione, si produrranno gli effetti di cui all'articolo 12 del contratto preliminare rogito Ganelli del 29 dicembre 2011; pertanto, la Città sarà tenuta al pagamento dell'indennità di importo pari ad Euro 3.191.941,17 oltre all'IVA di legge di cui infra;
 - 5) di approvare l'istituzione dei capitoli di entrata e spesa tra loro correlati necessari alla regolarizzazione contabile dell'operazione negoziale, capitoli che dovranno essere dotati, nel bilancio di previsione 2013, di uno stanziamento pari ad Euro 3.191.941,17 oltre che di uno stanziamento di spesa per la somma di Euro 670.307,65 dovuta a titolo di IVA sull'indennità; di approvare, di conseguenza, i successivi impegni e l'accertamento dell'entrata derivante dall'alienazione del sedime;
 - 6) di autorizzare la stipulazione del contratto preliminare di cui al punto 2 nelle more dell'adozione della determinazione dirigenziale di impegno di spesa, da assumersi ad avvenuta approvazione del Bilancio 2013;
 - 7) di dare atto che, con l'alienazione del sedime, si estinguerà per confusione la proprietà superficiale del fabbricato costituente sede dell'Ospedale Koelliker consolidandosi così, in capo alla società Pro Infantia S.p.A., la proprietà piena del compendio;
 - 8) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l'adozione dei provvedimenti di regolarizzazione contabile che si renderanno necessari, con la precisazione che l'importo di Euro 3.191.941,17 è da considerarsi come definitivo mentre la somma di Euro 670.307,65 potrà essere suscettibile di modificazione conseguente all'eventuale adeguamento, dalla data del presente provvedimento sino alla data di stipulazione del contratto definitivo, dell'aliquota IVA;
 - 9) di approvare che le spese del contratto preliminare e del contratto definitivo di alienazione del sedime (contenente quietanza per il pagamento dell'indennità) sono a carico della società Pro Infantia S.p.A.;
 - 10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI,
PERSONALE ED AL PATRIMONIO
F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
DIREZIONE PATRIMONIO-DIRITTI REALI,
VALORIZZAZIONE E VALUTAZIONI
F.to Villari

IL DIRIGENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI
F.to Beltramino

IL DIRIGENTE
SERVIZIO DIRITTI REALI
F.to Cei

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
Il Dirigente Delegato
F.to Tormoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Sbriglio Giuseppe

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 29

VOTANTI 24

ASTENUTI 5:

Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Sbriglio Giuseppe

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 25

VOTANTI 24

ASTENUTI 1:

Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

E' allegato al presente provvedimento il seguente:
allegato 1.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
